

DETERMINA A CONTRARRE N. 107 DEL 30.07.2025 E AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto: Procedura di affidamento diretto per proroga del servizio di magazzino per il Nodo di Torino LNCS – progetto Strategia Misura #65 - Fondi OPEX – CIG: B7D5E72E36.

Il Presidente del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI)

Visto lo Statuto del Consorzio;

Vista l'esigenza espressa dal Direttore del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity, nonché Responsabile scientifico del progetto, Prof. Alessandro Armando, di procedere alla proroga per n. 6 mesi del servizio di magazzino per il Nodo di Torino del Cybersecurity National Lab, presso il quale depositare le grandi quantità di materiali e apparecchiature del Lab usate nell'ambito delle varie iniziative finalizzate alla attuazione della Misura #65 del "Piano di implementazione" della "Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026" dell'ACN - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, progetto Strategia Misura #65 - Fondi Gestione (OPEX);

Considerato che:

- a) il Cybersecurity National Lab ha la necessità di rinnovare il servizio, in scadenza al 20.08.2025, per l'utilizzo del magazzino, sito a Torino, presso il quale sono già depositate grandi quantità di materiali e apparecchiature usate nell'ambito delle varie iniziative del Laboratorio;
- b) I materiali e le apparecchiature hanno un valore stimato di circa € 70.000,00 (settantamila/00) e un volume complessivo superiore a 3 mc;
- c) È necessario che:
 - il locale garantisca un costante controllo della umidità e della temperatura data la natura dei materiali da immagazzinare;
 - sia possibile accedere ai locali anche nei giorni prefestivi;
 - il servizio sia integrato di assicurazione casco per il contenuto del magazzino;
- d) Il Direttore del Cybersecurity National Lab ha espresso la piena soddisfazione del servizio offerto da Casaforte Self Storage, Via Giovanni Fattori, 121/D, 10141 Torino (TO), gestito da MILANOCENTRO S.r.l.;

Visto il "Titolo III – Contratti del Regolamento di Amministrazione e Contabilità", approvato dal Consiglio Direttivo il 29.01.2024, che al suo art. 31 co. 1 prevede che *"Per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000, nonché per l'affidamento di incarichi professionali di pari importo, si procede ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento"*;

Richiamato altresì l'art. 33 del citato Regolamento che prevede che *"1. Per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 140.000, nonché per l'affidamento di incarichi professionali di pari importo, il Consorzio procede mediante affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici. 2. Nei casi di cui al comma 1, gli operatori economici sono individuati dal Consorzio, il quale assicura che siano scelti fra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In particolare, in tali casi il RUP invita un solo operatore economico e, dopo aver verificato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento, valuta la congruità del preventivo di spesa dallo stesso presentato, nonché, nel caso di affidamento di incarichi professionali, l'idoneità del curriculum vitae in rapporto alla natura dell'incarico, e procede all'affidamento, redigendo, in forma sintetica, apposito verbale di aggiudicazione a cui vengono allegati la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ed il preventivo di spesa. 3. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio può derogare all'applicazione del principio di rotazione al verificarsi delle ipotesi*

indicate dall'art. 49, comma 4, del Codice. In forza di quanto previsto dall'art. 49, comma 6, del Codice, per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000, è comunque facoltà del Consorzio derogare all'applicazione del principio di rotazione (omissis)";

Considerato che con Determina a contrarre n. 015 del 10.02.2025 è stato affidato il servizio di magazzino per il Nodo di Torino del Cybersecurity National Lab, per la durata di n. 6 mesi, all'operatore economico MILANOCENTRO S.r.l.;

Tenuto conto che è stata valutata la necessità di procedere alla proroga per n. 6 mesi del suddetto servizio col medesimo operatore e alle medesime condizioni contrattuali;

Dato atto che l'operatore MILANOCENTRO S.r.l. è registrato su piattaforma digitale e-procurement del Consorzio, ha fornito tutte le dichiarazioni richieste ed è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, in conformità agli accertamenti svolti;

Vista l'offerta presentata dall'operatore MILANOCENTRO S.r.l., su richiesta dell'ente, per la proroga per n. 6 mesi per locazione 16mc, assicurazione € 70k per furto, incendio e allagamento, per una spesa complessiva di € 2.131,00 oltre IVA 22%;

Verificata la congruità del preventivo di spesa presentato dal suddetto operatore rispetto ai valori di mercato;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dall'art. 26, comma 3, del Titolo III del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, in caso di affidamento diretto nella determina a contrarre sono individuati i seguenti elementi essenziali:

- **Oggetto dell'affidamento:** proroga servizio magazzino per il Nodo Torino del Cybersecurity National Lab – progetto Strategia Misura #65 - Fondi OPEX;
- **Durata incarico/affidamento:** n. 6 mesi;
- **Valore complessivo dell'affidamento:** € 2.131,00 oltre IVA 22%;
- **Fornitore:** MILANOCENTRO S.r.l., Via Torre, 7, 12080 San Michele Mondovì (CN), C.F./P.IVA 04635570965;
- **Ragione della scelta dell'operatore:** l'offerta risulta adeguata e congrua per le finalità perseguite dal progetto;

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa del bilancio 2025 del CINI è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DETERMINA

- per le ragioni meglio specificate in narrativa, di affidare, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Titolo III del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il servizio di magazzino per il Nodo di Torino del Cybersecurity National Lab – progetto Strategia Misura #65 - Fondi OPEX, per la durata di n. 6 mesi, alla azienda MILANOCENTRO S.r.l., Via Torre, 7, 12080 San Michele Mondovì (CN), C.F./P.IVA 04635570965, per un importo complessivo di € 2.131,00 oltre € 468,82 IVA 22%, per un totale di € 2.599,82, come da preventivo di spesa trasmesso, sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'affidatario e concernente:
 - a) insussistenza motivi di esclusione ex art. 94 d.lgs. 36/2023;
 - b) DURC;

- di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione del CINI per l'anno 2025 sul capitolo di bilancio servizi;
- di procedere, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del Titolo III del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

Roma, 30 luglio 2025

Il Presidente CINI

Prof. Ernesto Damiani



All.

1. Dichiarazione attestante insussistenza motivi di esclusione ex art. 94 d.lgs. 36/2023;
2. DURC;
3. Preventivo di spesa.